

CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SETTORE

ATTIVITA" ECONOMICHE E SUAP

IL DIRIGENTE

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

[redacted] **revoca autorizzazione Amministrativa n. 240 del 09.07.2004 - divieto prosecuzione attività -**

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del Settore.

ORDINANZA

N° 24 DEL 25/07/2019

Cod. Profilo 133671

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E SUAP

PREMESSO che:

- alla sig.ra [redacted] nata a [redacted] ivi residente in [redacted] è stata rilasciata l'Autorizzazione Amministrativa di tipo "A", n. 240 del 09.07.2004 per l'esercizio dell'attività di commercio su Aree Pubbliche, a carattere permanente, settore alimentare – bar con somministrazione di bevande analcoliche, alcooliche e superalcooliche da svolgersi all'interno del chiosco di mq. 37, ubicato su [redacted];
- a seguito di precedenti provvedimenti finalizzati alla sospensione dell'attività, adottati da questo Settore su segnalazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, la sig.ra [redacted] ha presentato una nuova SCIA alimentare per la quale, la medesima Azienda Sanitaria, con nota prot. n. 0010104 del 24.01.2013 ha comunicato di aver provveduto, in data 21.01.2013, alla registrazione sanitaria dello stabilimento per come richiesto: "*Bar con somministrazione di bevande analcoliche, alcoliche e superalcoliche – preparazione e vendita di panini caldi e freddi – gelati*;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 3242 del 03 novembre 2016 del Settore Patrimonio-Provveditorato-Partecipate ad oggetto: "*Revoca occupazione suolo pubblico in Traversa [redacted] in testa alla sig.ra [redacted] per violazione degli obblighi fiscali e finanziari*", con la quale, per le motivazioni contenute nella stessa a cui si fa espresso rinvio, è stata revocata l'occupazione del suolo pubblico in [redacted], riferita al chiosco installato ed adibito a bar con somministrazione di alimenti e bevande e contestualmente è stato disposto lo sgombero dell'area;

CONSIDERATO che:

- a seguito di segnalazione da parte del Settore Patrimonio, Provveditorato, Partecipate si è svolta presso questo Settore una riunione di lavoro in data 24.01.2019 allo scopo di esaminare, congiuntamente al suddetto Settore, nonché ai Settori Urbanistica Edilizia Provata e SUE e Polizia Locale, tra le altre, anche la posizione della sig.ra [redacted];
- nel corso della medesima riunione è emerso che la sig.ra [redacted] non ha adempiuto alle disposizioni impartite dal Settore Patrimonio-Provveditorto-Partecipate con la precitata Determinazione Dirigenziale n. 3242/2016;
- la Polizia Locale, a seguito di ulteriore istruttoria, ha trasmesso le note prot. n. 102326 del 25.10.2018 e prot. n. 17174 del 20 .02.2019 dalla quale emerge che: "*Personale appartenente alla Sezione di Polizia Stradale ha effettuato monitoraggi nei giorni 20.10.2018 ore 10.30 e 22.10.2018 ore 11.30 in [redacted] dove insiste il chiosco in premessa senza mai trovare in attività l'esercizio come da reperto fotografico allegato (all. n. 2). Risultando il locale sempre chiuso non è stato possibile, accedervi al fine di verificare se lo stesso fosse sgombero di cose. In seguito all'adozione della Determina Dirigenziale n. 3242 del 03.11.2016 del Settore Patrimonio-Provveditorato-Partecipate, inerente la revoca dell' O.S.P. in Trav. [redacted] per violazione degli obblighi fiscali e finanziari in testa alla stessa Ditta, nella data del 02.02.2019 è stato effettuato ulteriore accertamento alle ore 11.00 ed alle ore 20.10 del 09.02.2019 che ha confermato lo stato di inattività del manufatto pur permanendo l'occupazione di suolo pubblico a mezzo chiosco*";
- che tutte le suesposte circostanze sono state ribadite e confermate in una ulteriore riunione di lavoro tenutasi presso questo Settore il data 23.03.2019 che ha visto presenti anche i rappresentanti dei Settori Patrimonio-Provveditorato-Partecipate e Polizia Locale, ciascuno dei

quali ha confermato ha confermato gli atti istruttori ribadendo, contestualmente, la necessità di provvedere per quanto di competenza;

TENUTO CONTO dell'Ordinanza n. [redacted], assunta agli atti d'ufficio in data 16.04.2019, con cui il TAR Calabria ha rigettato l'istanza cautelare sul ricorso n. 80/2017 proposto dalla sig.ra [redacted] per l'annullamento, tra l'altro, delle determinazione dirigenziale n. 3242/2016 del Settore Patrimonio-Provveditorato-Partecipate;

CONSIDERATO, altresì, che:
- l'autorizzazione di cui in premessa è stata rilasciata da questo Settore in virtù della disponibilità del suolo pubblico e del chiosco installato, all'interno del quale si svolge l'attività indicata nella medesima autorizzazione la quale, conseguentemente, non può più essere considerata efficace stante il venir meno di uno dei necessari presupposti che ne hanno consentito il rilascio;
- l'autorizzazione non può essere utilizzata in un luogo diverso rispetto a quello riportato sulla stessa;
- l'interessata secondo quanto emerge dalla lettura degli atti adottati dal Settore Patrimonio-Provveditorato-Partecipate finalizzati alla revoca del suolo pubblico riferita al chiosco con conseguente sgombero dell'area nonché dai verbali elevati dalla Polizia Locale anch'essi finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi, non ha posto in essere, nei termini assegnati, alcuna attività per la regolarizzazione della propria posizione;

TENUTO CONTO dell'ulteriore ordinanza n. 13 del 17.06.2019 adottata dal Settore Patrimonio-Provveditorato-Partecipate con la quale è stato disposto, nel termine improrogabile di 10 giorni dal ricevimento della stessa, l'immediata rimozione del manufatto chiosco posto in [redacted], rendendo sgombera l'area con il ripristino originario dei luoghi;

RITENUTO che le circostanze sopra esposte impongono, anche ai fini della regolarità amministrativa, di procedere alla revoca dell'Autorizzazione Amministrativa di tipo "A", n. 240 del 09 luglio 2004 per l'esercizio dell'attività di commercio su Aree Pubbliche, a carattere permanente, settore alimentare – bar con somministrazione di bevande analcoliche, alcooliche e superalcooliche rilasciata per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno del chiosco di mq. 37, ubicato su [redacted] sebbene, di per sé, la Determinazione Dirigenziale n. 3242 del 03.11.2016 dal Settore Patrimonio-Provveditorato–Partecipate abbia costituito, sin dal momento della sua adozione, titolo inibitorio allo svolgimento dell'attività svolta all'interno del chiosco di cui ne è stata disposta la rimozione;

DATO ATTO che si prescinde dall'invio della comunicazione dell'avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90 in quanto, il contenuto dell'atto non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della medesima legge n. 241/80;

VISTI
- il D.Lgs. 114/98;
- la L. R. n. 18/1999 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento per la disciplina dello svolgimento delle Attività Commerciali sule Aree Pubbliche;
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.
- il T.U.L.P.S. e, in particolare, l'art. 5;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

per quanto sopra espresso:

ORDINA

1. **la revoca** dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche tipologia "A" Settore Alimentare, n. 240 del 09.07.2004 intestata alla sig.ra [redacted], nata a [redacted] e ivi residente [redacted], titolare dell'omonima ditta individuale, disponendo contestualmente il divieto di prosecuzione dell'attività medesima;
2. **la restituzione**, entro e non oltre 10 giorni dalla data di notifica del presente atto, dell'autorizzazione amministrativa sopra detta;

Il Comando Polizia Locale curerà il rigoroso rispetto dell'esecuzione della presente ordinanza e l'adozione dei consequenziali provvedimenti in caso di accertata inottemperanza della stessa ai sensi della normativa in materia.

DISPONE

la notifica della presente ordinanza:
- alla Sig.ra [redacted] presso il pubblico esercizio di [redacted]
- alla Sig.ra [redacted] presso la residenza di [redacted]

la trasmissione a mezzo pec, per quanto di competenza:
- al Settore Patrimonio, Provveditorato e Partecipate;
- al Settore Edilizia Privata e SUE;
- al Settore Pianificazione Urbanistica e Territoriale;
- al Comando Polizia Locale;
- all'Azienda Sanitaria Provinciale;
- al Settore Finanziario;
- al Settore Avvocatura;
- alla C.C.I.A.A. – Ufficio Registro Imprese di Catanzaro;

la pubblicazione del presente provvedimento:
- all'Albo Pretorio on-line del Comune;

AVVERTE

che contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso:
- entro 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Regionale Amministrativo Regionale (T.A.R.) ;
- entro 120 giorni dalla notificazione al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;

Istruttore Amministrativo
Domenico Sorrentino

Istruttore Direttivo
Patrizia Cuccunato

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonino Ferraiolo

Cod. Profilo 133671

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della legge:

Comandiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali di Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano richiesti legalmente.

IL DIRIGENTE
Dott. Antonino Ferraiolo

Municipio Di Catanzaro

Il sottoscritto_____Messo del Comune dichiaro di avere oggi _____ _____ notificato la presente al nominato in oggetto per averne piena conoscenza di copia in mani di _____che ha qui firmato in calce in segno di ricevuta.

Il Consegnatario

Il Messo Notificatore